

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 30.12.2008.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 24 novembre 2008, n. 42

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 26 novembre 2008, n. 318

Proponente:

Assessore Agostino Fragai

Assegnata alla 1^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 17 dicembre 2008

Approvata in data 30 dicembre 2008

Divenuta legge regionale 52/2008 (atti del Consiglio)

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2008, **n. 72**

Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica).

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'articolo 24 della l.r. 34/1994

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 24 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica), è aggiunto il seguente:

“8 bis. Ai membri del consiglio dei delegati e della deputazione amministrativa è corrisposto esclusivamente il rimborso delle spese sostenute.”.

Art. 2

Modifiche all'articolo 25 della l.r. 34/1994

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 34/1994 sono aggiunti i seguenti commi:

“3 bis. Al presidente può essere attribuita una indennità di funzione omnicomprensiva non superiore a quella percepita dal sindaco di un comune fino a diecimila abitanti, qualora lo Statuto preveda la figura del vicepresidente, allo stesso potrà essere attribuita un'indennità di funzione pari al 25 per cento di quella attribuita al presidente.”.

“3 ter. Le indennità attualmente percepite dai presidenti dei consorzi, dovranno essere adeguate solo se di importo superiore a quello stabilito al precedente comma.”.

Art. 3

Norme transitorie

1. Le commissioni provvisorie e i commissari straordinari nominati ai sensi degli articoli 52 e 30 della l.r. 34/1994 continuano ad esercitare le rispettive funzioni fino allo svolgimento delle elezioni consortili.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si attuano a far data dal 1° gennaio 2009.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 30 dicembre 2008

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 30.12.2008.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 3 novembre 2008, n. 12

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 5 novembre 2008, n. 309

Proponente:

Assessore Marco Betti

Assegnata alle 2^a e 6^a Commissioni consiliari

Messaggio delle Commissioni in data 17 dicembre 2008

Approvata in data 30 dicembre 2008

Divenuta legge regionale 53/2008 (atti del Consiglio)

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2008, **n. 73**

Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge: